



DETERMINAZIONE N. **66** del **27 GEN. 2015** Atti n. 1221/2010 all.
1272/ 2005 all.

DELEGA DI FUNZIONI IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE E/O AL DATORE DI LAVORO PREVISTE DAL D.LGS. 230/95 E S.M.I. IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" pone numerose funzioni e adempimenti a carico del legale rappresentante e/o del datore di lavoro di attività che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;

DATO ATTO che la Fondazione svolge attività sanitarie importanti con l'impiego di radiazioni ionizzanti, quali ad esempio la radiodiagnostica e la medicina nucleare, ed è pertanto tenuta all'applicazione della legislazione soprarichiamata, sia in termini di responsabilità ed obblighi legati alla normativa specifica applicabile alle attrezzature radiologiche e alle sorgenti radioattive, sia ai fini della tutela dei lavoratori e della popolazione nei confronti dei rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti;

RICHIAMATA la determinazione n. 921 dell'11 aprile 2012 con la quale, in considerazione della consistente produzione di atti a valenza interna alla Fondazione e di comunicazioni nei confronti degli enti competenti alla vigilanza in capo al Direttore Generale in applicazione della suddetta normativa, si è provveduto a delegare il Direttore Sanitario di Presidio, dr. Basilio Tiso, a compiere, in vece e per conto del Direttore Generale, le funzioni e gli adempimenti maggiormente legati ad aspetti amministrativi ed operativi connessi alle attività sanitarie con impiego di radiazioni, come di seguito indicato e concernenti l'ottemperanza:

- a. agli artt. art. 22 e 24, rispettivamente in materia di comunicazione preventiva di pratiche e di cessazione di pratica;
- b. all'art. 27 in materia di nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni;
- c. all'art. 61 in materia di obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- d. agli art. 62, 63, 64, 65, 67 e 69 relativi alle imprese esterne e alla protezione dei lavoratori "esterni", autonomi e dipendenti da terzi;
- e. all'art. 72 in materia di ottimizzazione della protezione;
- f. all'art. 73 in materia di provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione;
- g. all'art. 80 in materia di comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti;
- h. agli art. 84, 85, 86 e 87 in materia di visite mediche preventive, periodiche e straordinarie, di allontanamento dal lavoro e di sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati;
- i. all'art. 102 in materia di rifiuti radioattivi;
- j. all'art. 103 in materia di norme generali e operative di sorveglianza;





DETERMINAZIONE N. **66** del **27 GEN. 2016** Atti n. 1221/2010 all.
1272/2005 all.

RILEVATO che con la medesima determinazione n. 921 dell'11 aprile 2012 si è altresì disposto di escludere dalla delega e di mantenere in capo al Direttore Generale le funzioni riguardanti responsabilità generali e scelte di carattere strategico, economico-finanziario o fiduciario, come di seguito indicato e concernenti l'ottemperanza:

- a. all'art. 77, riguardo alla nomina degli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica della radioprotezione in ambito aziendale ed alla relativa comunicazione dei nominativi alla Direzione Territoriale del Lavoro;
- b. all'art. 83, riguardo al garantire le condizioni necessarie per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti;
- c. all'art. 87, riguardo alla nomina dei medici autorizzati incaricati dell'espletamento della sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A ed alla relativa comunicazione dei nominativi alla Direzione Territoriale del Lavoro;
- d. all'art. 91, riguardo all'obbligo di comunicazione dell'eventuale allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato a seguito di sorveglianza medica eccezionale;
- e. all'art. 92, riguardo all'obbligo di segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali;
- f. al capo X "Interventi" riguardo ai piani di emergenza;
- g. alla realizzazione di tutte le opere edili ed impiantistiche e all'acquisizione di tutti i mezzi di protezione, sulla base anche di quanto indicato dall'esperto qualificato, necessari a garantire gli aspetti radioprotezionistici delle attività in esame;
- h. ad obblighi non esplicitamente delegati;

RITENUTO di confermare le deleghe al Direttore Sanitario di Presidio, dr. Basilio Tiso, e il mantenimento di altre funzioni in capo al Direttore Generale, come sopra scritto;

CON I PARERI favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di delegare il Direttore Medico di Presidio, dott. Basilio Tiso, a compiere, in vece e per conto del Direttore Generale, le funzioni e adempimenti previsti dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. di seguito indicati, maggiormente legati ad aspetti amministrativi ed operativi connessi alle attività sanitarie svolte con impiego di radiazioni, e concernenti l'ottemperanza:
 - a. agli artt. art. 22 e 24, rispettivamente in materia di comunicazione preventiva di pratiche e di cessazione di pratica;
 - b. all'art. 27 in materia di nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni;
 - c. all'art. 61 in materia di obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti;
 - d. agli artt. 62, 63, 64, 65, 67 e 69 relativi alle imprese esterne e alla protezione dei lavoratori "esterni", autonomi e dipendenti da terzi;



di



DETERMINAZIONE N. **66** del **27 GEN. 2015** Atti n. 1221/2010 all.
1272/ 2005 all.

- e. all'art. 72 in materia di ottimizzazione della protezione;
 - f. all'art. 73 in materia di provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di esposizione;
 - g. all'art. 80 in materia di comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti;
 - h. agli art. 84, 85, 86 e 87 in materia di visite mediche preventive, periodiche e straordinarie, di allontanamento dal lavoro e di sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati;
 - i. all'art. 102 in materia di rifiuti radioattivi;
 - j. all'art. 103 in materia di norme generali e operative di sorveglianza;
2. di escludere dalla presente delega, e pertanto di mantenere in capo al Direttore Generale, le funzioni e adempimenti previsti dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. di seguito indicati, riguardanti responsabilità generali e scelte di carattere strategico, economico-finanziario o fiduciario, e concernenti l'ottemperanza:
- a. all'art. 77, riguardo alla nomina degli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica della radioprotezione in ambito aziendale ed alla relativa comunicazione dei nominativi alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - b. all'art. 83, riguardo al garantire le condizioni necessarie per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti;
 - c. all'art. 87, riguardo alla nomina dei medici autorizzati incaricati dell'espletamento della sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A ed alla relativa comunicazione dei nominativi alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - d. all'art. 91, riguardo all'obbligo di comunicazione dell'eventuale allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato a seguito di sorveglianza medica eccezionale;
 - e. all'art. 92, riguardo all'obbligo di segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali;
 - f. al capo X "Interventi" riguardo ai piani di emergenza;
 - g. alla realizzazione di tutte le opere edili ed impiantistiche e all'acquisizione di tutti i mezzi di protezione, sulla base anche di quanto indicato dall'esperto qualificato, necessari a garantire gli aspetti radioprotezionistici delle attività in esame;
 - h. ad obblighi non esplicitamente delegati.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Simona Girolidi

IL DIRETTORE SANITARIO
dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **27 GEN. 2015** ALL. **66**

Pratica trattata da Adriana Guzzi – Direzione Generale

